

Genova, 10 agosto '09

Prot. n.

Alla Signora Sindaco
Comune di Genova

SEDE

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA SCRITTA

CONSTATATO CHE ai sensi del D.L. 1446/18 un Consorzio Stradale obbligatorio può essere costituito con una semplice delibera del Consiglio Comunale vincolando tutti i proprietari di immobili ricadenti nel perimetro territoriale consorziato siano essi favorevoli o no e **CHE** se il Comune istituisce d' Ufficio un Consorzio Stradale sarà obbligato a partecipare alle spese consortili in misura variabile da concordare, con il costituendo Consorzio, dal 20% al 50% del bilancio;

CONSTATATO INOLTRE CHE il Comune deve ottemperare d' Ufficio per la costituzione del Consorzio in oggetto (Art. 14 legge 126/58), trattandosi di strade vicinali o in alternativa per la acquisizione al patrimonio comunale delle strade in questione con conseguente assunzione di ogni onere per il loro adeguamento e messa in sicurezza; **CONSIDERATO INOLTRE CHE** è stato proprio il PRESIDENTE della CIRCOSCRIZIONE IX Nervi Quinto S. Ilario (Avv. Gianni Calisi) a "sollecitare" i residenti per la costituzione del Consorzio Stradale (Prot 2737 del 30.05.2005);

APPURATO CHE i cittadini si sono già fatti carico di effettuare, per conto del Comune di Genova, il censimento dei consorziati, la redazione dello statuto, la perizia dei lavori urgenti da eseguire, il piano di ripartizione delle spese e dell' organizzazione del costituendo Consorzio;

STANTE CHE i termini disposti dalla Legge 241/90 siano abbondantemente trascorsi dalla presentazione della domanda al Sindaco, tanto da costringere la Società di Servizi G3 S.r.l. in Roma per la Gestione Consorzi Stradali (Consulenza Amministrativa Legale e Tecnica), alla quale i cittadini sono stati costretti a rivolgersi per essere assistiti, ad interessare il Prefetto di Genova perché potesse provvedere d' Ufficio ai sensi dell' Art. 14 della legge 126/58;

VERIFICATO CHE per un caso analogo alcuni cittadini rivolgendosi al TAR della Liguria sez. Prima hanno visto accogliere il ricorso con atto N. 98/00 R.G. N. 762 Reg.S. ANNO 2004; ed emettere ordinanza affinché la sentenza fosse eseguita dalla autorità amministrativa. Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 1° aprile 2004 ;

SIGNIFICANDO CHE la realizzazione di talune opere di riqualificazione delle strade, per le quali occorre ovviamente il preventivo benestare del Comune nulla ha a che vedere con la istituzione del Consorzio Stradale il quale nella sua attività deve comunque attenersi alle caratteristiche tecniche del D.Lgvo 285/92;

RICORDANDO CHE il tratto stradale in oggetto é lungo circa 700 m (dei quali 200 m già autorizzati ed in parte realizzati: N°D-4501/2007_GE 24 Sett. 2007). Resta solo da sistemare il fondo stradale, ed in un paio di punti un modesto allargamento di 40/50 cm (già concordato con il proprietario) per adeguarlo al transito di piccole autoambulanze per poter soccorrere all'occorrenza le più di trenta famiglie attualmente già utilizzatrici del percorso che vivono nella parte più alta e degradata di tutta S.Ilario.

Opera sociale e di modesto onere, di nessun impatto ambientale, ed il cui adeguamento resterebbe per buona parte a carico dei residenti e loro utilizzatori. Tratto stradale, previsto dal S.O.I., già per altro percorso quotidianamente da decenni da trattori, moto e quad nonché dalle moto dei postini;

SI INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA

per sapere quando verrà dato seguito alla costituzione del Consorzio Obbligatorio in conformità al D.L. 1446/18 convertito in Legge n° 473/25 e Art. 14 della Legge 126/58, senza ulteriori indugi.

IL CAPOGRUPPO
Alessio Piana